



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.88

OGGETTO:

PROGRAMMA ALIENAZIONI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONI PATRIMONIO COMUNALE 2024

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FASOGLIO Umberto	Sindaco	Sì
2. VILLA Anna Maria	Vice Sindaco	Sì
3. NICOLA Mario	Assessore	No
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la sotto indicata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
PROGRAMMA ALIENAZIONI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONI PATRIMONIO COMUNALE 2024

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Su istruttoria del responsabile del Servizio Tecnico;

PREMESSO CHE l'art. 58, comma 1, del D.L. 25.08.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133, stabilisce quanto segue:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”

VISTO CHE i competenti uffici hanno provveduto all'istruttoria così come previsto dalla normativa redigendo un elenco rapportato al patrimonio dei beni immobili dell'Ente esistenti sul territorio, quali risultano ad inventario riscontrato con i relativi atti d'ufficio e catastali, comprensivo di schede descrittive, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE la verifica dei beni immobili di cui trattasi è stata effettuata tenuto anche conto del precedente riscontro effettuato dal Comune per la redazione del piano triennale di razionalizzazione di cui all'art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

PRESO ATTO CHE:

- nelle succitate schede sono evidenziate per ciascun immobile le destinazioni previste dalla legge (alienazione o valorizzazione mediante locazione e/o concessione onerosa a terzi);
- tali destinazioni tengono conto della natura degli immobili oggetto di rilevazione e della necessità di reperire risorse per gli ulteriori investimenti e/ o per il migliore utilizzo dei beni immobili di proprietà non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

DATO ATTO CHE il piano in oggetto ricalca parzialmente quelle dell'esercizio precedente in quanto rimane ancora da alienare **il fabbricato sito in Fraz. Cocconito censito al NCEU Foglio n.15 particella n. 189, sub 3 e sub. 4;**

ATTESO CHE la presente deliberazione verrà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale quale allegato ed in uno con il **bilancio di previsione 2024/2026**, ai fini di rendere effettiva l'operatività del piano di cui trattasi come stabilito dalla precitata norma, ed anche agli affetti dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.m.ii.;

ATTESO CHE la documentazione di cui sopra è stata altresì depositata agli atti patrimoniali ed inventariali del Comune;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI PRENDERE ATTO delle allegate schede inventariali dei beni immobili del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
2. DI APPROVARE conseguentemente, in attuazione della norma di cui in premessa, l'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. DI ALLEGARE la presente deliberazione ed i relativi atti al **bilancio di previsione 2024** per l'approvazione formale e programmatica del piano delle alienazioni e valorizzazioni, ai fini di rendere effettiva l'operatività del piano stesso come stabilito dall'art. 58 del precitato D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 113/2008, ed agli affetti dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.